



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



PROT.N.1546

Trentinara, li 22 febbraio 2019

ALBO PRETORIO

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.05 DEL 22 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Ordinanza disciplina circolazione stradale nel Centro abitato a seguito lavori di metanizzazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto Sindacale prot.n.026 del 02/01/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area I^ "Affari Generali-Servizi per conto dello Stato-Segreteria-Vigilanza e Polizia municipale", ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.n.267/2000 ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

Viste le ordinanze precedenti sulla disciplina della circolazione stradale, nel significato più ampio dei termini;

Vista la richiesta presentata in data 22/02/2019, prot.n.1545 da parte dell'impresa Ing.Orfeo Mazzitelli, con sede in Roma, esecutrice dei lavori di metanizzazione nel territorio comunale, sulla possibilità di chiudere, a decorrere dal 25.02.2019, l'intera carreggiata di Via Pastene (tratto incrocio Via Italia verso Via Pastene), per poter eseguire i lavori di cui è concessionaria;

Dato atto che per poter procedere all'esecuzione delle predette opere si rende necessario disporre la chiusura e/o la regolamentazione del traffico nelle strade interessate dai lavori stessi;

Ravvisata pertanto la necessità allo stato attuale, dovendo procedere a lavori di scavo con occupazione della sede stradale, di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze di lavoro, in ordine alla sicurezza per il transito delle persone ed in ordine alla necessità di permettere la regolare esecuzione dei lavori in sicurezza;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 (G.U. 26.09.2002, n.226, s.o.) recante: "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Visti gli artt.5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n.301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ORDINA

per le ragioni di cui in premessa,

la chiusura al traffico veicolare delle strade comunali Via Pastene (tratto incrocio Via Italia verso Via Pastene) per i primi 100 (cento) metri di lunghezza, nel periodo dal 25.02.2019 e comunque fino all'ultimazione dei lavori;

DEMANDA

alla ditta esecutrice dei lavori ing.Orfeo Mazzitelli da Roma la posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica prescritta ai sensi dell'art.21 del D.L.vo n.285/92 e s.m.i. e degli artt.30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del D.P.R.n.495/92, e, al caso, altra di indicazione di pericolo, nonché segnaletica luminosa notturna al fine di rendere visibile l'area di cantiere, mantenendo sollevato ed indenne il Comune da qualunque responsabilità derivante. Si fa, altresì, obbligo alla richiedente impresa esecutrice dei lavori di:

- avvisare la popolazione residente nei tratti di strada interessati dai lavori;
- rendere possibile il transito dei pedoni in piena sicurezza, anche con l'ausilio di passerella, nonché, in caso di emergenza, il transito dei mezzi di soccorso, vigilanza e pronto intervento;
- delimitare e segnalare adeguatamente l'occupazione (scavi, materiali, ecc.) con recinzione e/o transennatura;
- in fase di esecuzione e ripristino, di eseguire i lavori a regola d'arte.

DISPONE

che la presente ordinanza:

-sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune di Trentinara che sia resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dal D.L.vo. 30/04/1992, n.285 e dal D.P.R. 16/12/1992 n.495 e la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente e sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

-sia trasmessa:

- all'Ufficio Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico del Comune di Trentinara;
- al Comando Carabinieri di Capaccio;

-sia divulgata mediante affissione alle bacheche di proprietà del Comune di Trentinara e distribuzione nei luoghi pubblici in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati. Inoltre il provvedimento in questione dovrà essere affisso e ben visibile nel luogo interessato dai lavori.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs.n.285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



D.P.R.n.495/1992.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 06.12.1971, n.1034); oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R.24/11/1971, n.1199).

Ai sensi dell'art.3, comma 4 ed art.5, comma 3, della legge 07.08.1990, n.241 avverte che il responsabile del procedimento è l'arch.Massimo Rubano - responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Trentinara.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Servizio di P.M.
-dr. Antonio MARTORANO-